

## **Domanda:**

Elezione di domicilio e nomina difensore in sede di indagini. Quali sono i momenti doverosi per un operatore di PG a livello procedurale?

## Risposta (a cura del Dott. Mario Sette):

In relazione al quesito da lei posto, si formulano le seguenti considerazioni.

L'art. 161 c.p.p., al comma 1, stabilisce che "Il Giudice, il P. M. o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157, comma 1, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale"

Il comma 2 tratta della richiesta di dichiarazione o elezione di domicilio contestuale con l'informazione di garanzia. Appare evidente che la ratio della norma sia da ravvisare nella necessità procedurale di assicurarsi, sin dai primi atti d'indagine, un luogo certo ove effettuare utilmente ogni notificazione; in tale contesto deve rinvenirsi analoga ratio nel richiamo nel citato art. 161 al difensore di fiducia o d'ufficio, compiutamente trattati agli artt. 96 e 97 c.p.p.. Detto ciò, effettivamente è diffusa la prassi adottata da alcune Polizie Giudiziarie, da talune Autorità Giudiziarie osteggiata, da altre tollerata, di procedere solo successivamente all'elezione di domicilio della persona sottoposta ad indagini.

Tuttavia, a parere dello scrivente e per ragioni di praticità organizzativa, credo sia buona norma osservare pedissequamente quanto disposto nel citato art. 161 e procedere sin dal primo atto alla richiesta di elezione di domicilio e nomina del difensore, poichè in quel frangente già si ha a disposizione la persona sottoposta ad indagine; in caso contrario, evidentemente, sarà l'A.G. competente a chiedere alla p. g. di tornare dalla persona in questione per procedere al compimento di tali atti per l'utile notifica di quelli successivi, con dispendio di tempo e con il pericolo di avere difficoltà a reperirla. Con l'auspicio di averle fornito utili e convincenti elementi di risposta, le auguro buon lavoro e resto comunque disponibile per eventuali ulteriori sue richieste al riguardo.

Mario Sette

Pubblicato il 3 aprile 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.